



REGIONE PUGLIA



ASL Foggia

PugliaSalute

Direzione Generale

Via M. Protano s.n.c.

Foggia

Partita IVA e C.F.

03499370710

Tel. 0881884609

Fax 0881884619

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

### REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. N. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3- QUATER DEL D. L. N. 127/2021, CONVERTITO IN L. N. 165/2021, COME MODIFICATO DALL'ART. 13 DEL D. L. N. 34/2023, CONVERTITO IN L. N. 56/2023

Direttore Generale

Comuni ASL FG:

Foggia - Cerignola - Manfredonia - San Severo - Lucera - San Giovanni Rotondo - Orta Nova - Torremaggiore - San Nicandro Garganico - San Marco in Lamis - Vieste - Apricena - Monte Sant'Angelo - Vico del Gargano - Troia - Cagnano Varano - Carapelle - Mattinata - Lesina - Ascoli Satriano - San Paolo di Civitate - Stornara - Stornarella - Ischitella - Carpino - Peschici - Serracapriola - Delicato - Rodi Garganico - Bovino - Zaponata - Biccari - Orsara di Puglia - Poggio Imperiale - Pietramontecorvino - Ordona - Candela - Accadia - Rignano Garganico - Castelluccio dei Sauri - San'Agata di Puglia - Casavecchio di Puglia - Rocchetta Sant'Antonio - Volturino - Chieuti - Celenza Valfortore - Casalnuovo Monterotaro - Anzano di Puglia - Castelnuovo della Daunia - Castelluccio Valmaggiore - Roseto Valfortore - San Marco la Catola - Monteleone di Puglia - Carfantino - Alberona - Panni - Motta - Montecorvino - Faeto - Volturara Appula - Isole Tremiti - Celle di San Vito

## SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO .....	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 3 INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AUTORIZZABILI E NON AUTORIZZABILI .....	3
ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI.....	4
ART. 5. CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO L'AUTORIZZAZIONE .....	5
ART. 6 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ .....	8
ART. 7 ADEMPIMENTI GESTIONALI RELATIVI ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI .....	9
ART. 8 MONITORAGGI E VERIFICHE .....	9
ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 10 NORME FINALI.....	10

ALLEGATO A "FAC SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. N. 43/2006 DIPENDENTE DELL'ASL FG"

## Art. 1 OGGETTO

1.1. Il presente regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali<sup>1</sup> esercitabili da parte del personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità di cui alla Legge n. 43/2006, in attuazione del disposto dell'art. 3-quater del D. L. n. 127/2021, convertito in L. n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del D. L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023<sup>2</sup> e in applicazione di quanto contenuto nel Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12.07.2023.

1.2. Le succitate attività sono espletabili entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali modifiche legislative.

## ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. n. 43/2006 appartenenti al personale del Comparto Sanità e, precisamente agli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con orario a tempo pieno in servizio presso l'ASL FG, anche in comando o in assegnazione temporanea.

2.2. Resta fermo con riferimento al personale a tempo parziale quanto stabilito dall'art. 1, c. 56 e seguenti della L. n. 662/1996 e dall'art. 53, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii..

## ART. 3 INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AUTORIZZABILI E NON AUTORIZZABILI

3.1. Le attività consentite, in considerazione della disciplina vigente in materia di incompatibilità,<sup>3</sup> sono le attività esclusivamente riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio, come precisato nel Documento

<sup>1</sup> Per attività extraistituzionali s'intendono attività non ricomprese nei compiti e doveri di ufficio da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio.

<sup>2</sup> Si riporta il testo del novellato art. 3-quater del D. L. n. 127/2021 "Misure urgenti in materia di personale sanitario": "1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo. 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica".

<sup>3</sup> Al personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità di cui alla L. n. 43/2006, ai fini dell'esercizio della libera professione al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'art. 4, c. 7, della L. n. 412/1991 e all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii..

della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12.07.2023, in quanto le altre devono ritenersi assoggettate all'ordinaria disciplina ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., applicata in ASL FG con Deliberazione n. 1022/2010 di approvazione del Regolamento per l'autorizzazione ed il conferimento al personale dipendente di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii, come modificata con Deliberazione n. 1360 del 16.09.2013.

3.2. Le attività, che devono essere rese al di fuori dell'impegno orario settimanalmente previsto, senza l'utilizzo di attrezzature, strumenti e locali aziendali, possono essere prestate a favore dei seguenti soggetti terzi:

- strutture pubbliche, anche del SSN;
- strutture private, anche accreditate con il SSN;
- singoli utenti.

3.3. Le attività sono esercitate attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile ed ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii..<sup>4</sup>

3.4. Sono consentite, come precisato nel predetto Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12.07.2023, anche attività svolte in regime di dipendenza con altre strutture pubbliche e private, fatta salva la valutazione della compatibilità delle stesse in sede di rilascio dell'autorizzazione e in fase di esecuzione delle prestazioni per le probabili interferenze con l'organizzazione dell'ASL FG.

3.5. Non sono autorizzabili le attività che configurano conflitto di interessi e, conseguentemente, la violazione di principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97, c. 1, della Costituzione.

3.6. Non sono autorizzabili le seguenti attività:

- le attività assolutamente incompatibili, non oggetto di deroga con la disciplina per l'esercizio della libera professione dei professionisti sanitari, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e di quanto contenuto nel Documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 24.07.2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli Enti Locali (ad es. attività industriale, commerciale o artigianale);
- le prestazioni professionali al di fuori dell'orario di lavoro e a favore dell'ASL FG (in intramoenia);
- le attività che comportino conflitto di interessi con l'ASL FG.

#### **ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI**

4.1. In via generale sussiste conflitto di interessi in presenza di una situazione reale, concreta ed effettiva, accertata caso per caso (ad es. considerando il ruolo ricoperto dal dipendente, la tipologia di attività svolta, l'ambito territoriale di

---

<sup>4</sup> La normativa sull'esercizio della libera professione delle professioni sanitarie stabilisce, per il periodo indicato, in deroga, il superamento del concetto dell'occasionalità e saltuarietà delle prestazioni extraistituzionali dei dipendenti pubblici.

operatività), in cui vengono violati i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97, c. 1, della Costituzione.

4.2. Come precisato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel Documento del 12.07.2023 è indispensabile accertare per ogni singola richiesta di autorizzazione l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, in particolare qualora la stessa richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'ASL FG abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, e ss.mm.ii., tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente in Azienda e della tipologia di attività svolta.

4.3. In via generale sussiste conflitto di interessi, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta in strutture private che, al di fuori dei predetti accordi contrattuali, hanno in essere contratti per la fornitura di beni e servizi con l'ASL FG.

4.4. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e ferma rimanendo la valutazione in concreto della singola situazione, sussiste conflitto di interessi nei seguenti casi:

- instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), o di applicazione delle relative sanzioni;
- instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni anche occasionali, in favore di soggetti con i quali, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, e ss.mm.ii., e dei contratti con associazioni di volontariato, l'ASL FG intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi;
- la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario con i quali l'ASL FG intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali;
- lo svolgimento di attività presso strutture accreditate, nei confronti delle quali l'Azienda abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., qualora per il ruolo rivestito il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi (ad es. incardinamento in unità operativa che svolge attività collegata all'accreditamento).

## **ART. 5. CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO L'AUTORIZZAZIONE**

5.1. L'ASL FG, nel rilasciare l'autorizzazione, valuterà prioritariamente che l'espletamento delle attività richieste sia conforme alle condizioni poste dal novellato articolo 3-quater del D. L. n. 127/2021 convertito in L. n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del D. L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023 e in applicazione di quanto contenuto nel Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12.07.2023 nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.

5.2. L'ASL FG si atterrà, pertanto e in via generale, ai criteri riportati di seguito per il rilascio delle autorizzazioni:

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze organizzative aziendali. In particolare, l'attività extraistituzionale non deve interferire in alcun modo con l'orario di servizio o con i turni di servizio e di pronta disponibilità, comunicati mensilmente, come di rito, dalla struttura di appartenenza del dipendente richiedente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale;
  - deve essere garantito da parte del dipendente il rispetto della normativa sull'orario di lavoro. In particolare, deve essere garantita la durata massima dell'orario di lavoro<sup>5</sup>, il riposo giornaliero, le pause, i riposi settimanali, la durata del lavoro notturno e la fruizione delle ferie, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Per le ferie si fa riferimento almeno al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, e ss.mm.ii.;
  - deve essere esclusa la sussistenza di pregiudizio ai piani aziendali di recupero delle liste d'attesa. A tal proposito, il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo correlato ai piani aziendali per il recupero delle liste d'attesa;
  - deve essere escluso ogni genere di interferenza con le attribuzioni lavorative svolte in Azienda e, in particolare, non devono sussistere pregiudizi rispetto al regolare svolgimento dei compiti di istituto, anche sotto il profilo dell'impegno orario e di eventuali ritardi;
  - deve essere esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi, come enunciato nell'art. 4 del presente regolamento;
  - l'attività autorizzabile deve essere compatibile con le eventuali prescrizioni/limitazioni di idoneità alla mansione specifica del dipendente interessato;
  - il richiedente non deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale per esigenze personali e familiari. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, c. 56 e segg. della L. n. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%;
  - l'attività non può essere autorizzata durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa (anche senza assegni ex art. 18 della L. n. 183/2010, e ss.mm.ii.);
- 5.3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico deve essere richiesta al Direttore Generale dal dipendente interessato, utilizzando la modulistica reperibile sul sito intranet aziendale ed allegata al presente regolamento (Allegato A).
- 5.4. La domanda di autorizzazione va presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'incarico, salvo giustificati motivi e, comunque, nel tempo utile per l'istruttoria. Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

---

<sup>5</sup> L'art. 43, c. 8, del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 cita: "Con riferimento all'art.4 del D. Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi".

5.5. L'autorizzazione o il suo motivato diniego è rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Per il personale che presta servizio in posizione di comando o di assegnazione temporanea il Direttore Generale, su richiesta, motivata, del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente e/o del Direttore del Dipartimento/Macroarea di afferenza e/o della Direzione delle Professioni Sanitarie, può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'intesa con l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono elevati a quarantacinque giorni. Si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione di appartenenza non si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.

5.6. La richiesta di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico;
- b) l'oggetto dell'attività lavorativa, descritto in modo sintetico ed esaustivo;
- c) l'eventuale soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico, sede legale completa di indirizzo PEC/e-mail, codice fiscale/partita IVA;
- e) il periodo, l'impegno previsto e il luogo di svolgimento dell'attività;
- f) l'importo presunto del compenso.

5.7. La domanda deve contenere apposita dichiarazione resa dal dipendente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- che l'attività verrà svolta, previa autorizzazione, al di fuori dell'impegno orario settimanale previsto senza alcun pregiudizio al regolare, puntuale e tempestivo svolgimento dei compiti istituzionali, secondo l'organizzazione e la programmazione aziendale;
- di non trovarsi in debito orario;
- di impegnarsi in ogni caso ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento delle attività assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché l'eventuale orario aggiuntivo richiesto per il recupero di prestazioni;
- di rispettare la normativa vigente in materia di orario di lavoro e di impegnarsi ad osservare i prescritti riposi e a conciliare autonomamente, in entrambe le attività, i tempi di lavoro e le pause;
- di aver aperto P. IVA/di non aver aperto P. IVA;
- di impegnarsi a comunicare periodicamente l'ammontare dei compensi percepiti;
- di essere consapevole che il termine ad oggi previsto per lo svolgimento dell'attività libero professionale sanitaria di cui all'art. 13 del D. L. n. 34/2023 convertito nella Legge n. 56/2023, è il 31.12.2025;
- di osservare i principi di correttezza, lealtà e buona fede nei confronti dell'ASL FG nonché le prescrizioni contenute nei Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e aziendale;
- di essere consapevole, infine, che il mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e/o il mancato rilascio della dichiarazione a ciò finalizzata, nonché il rifiuto dell'effettuazione dell'eventuale orario aggiuntivo richiesto

dall'ASL FG per il recupero delle liste di attesa sono fra le cause di sospensione/revoca dell'autorizzazione in oggetto;

- di non trovarsi in situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi in relazione al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte presso la struttura aziendale di appartenenza.

5.8. Il dipendente, consapevole della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/ 2000, s'impegna ad attestare con cadenza trimestrale attraverso apposita dichiarazione, il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, da trasmettere all'Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento e al Responsabile/Direttore della struttura di appartenenza.

5.9. Il dipendente, inoltre, dovrà comunicare all'Azienda le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni e le eventuali variazioni degli stessi nel corso dell'espletamento dell'incarico extraistituzionale autorizzato;

5.10. La richiesta, unitamente all'atto di conferimento dell'incarico, dovrà pervenire alla Direzione Generale e per conoscenza all'Area Gestione Risorse Umane già corredata dalle previste indispensabili attestazioni del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, del Direttore del Dipartimento/Macroarea di afferenza e della Direzione delle Professioni Sanitarie, in relazione alla propria organizzazione aziendale, che valutano la compatibilità dell'incarico e l'insussistenza di situazioni di conflitti d'interesse.

5.11. Nello specifico, il Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, il Direttore del Dipartimento/Macroarea di afferenza e la Direzione delle Professioni Sanitarie, in relazione alla propria organizzazione aziendale, attestano:

- la compatibilità dell'attività con l'orario di lavoro del dipendente e l'organizzazione aziendale, nonché l'insussistenza del conflitto di interessi.
- per la Direzione Generale, a norma dell'art. 3-quater del D.L. n. 127 del 21.09.2021, e ss.mm.ii., che un'eventuale autorizzazione della suddetta istanza "non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste d'attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica";

5.12. Il dipendente è tenuto, in generale, a comunicare alla Direzione Generale, all'Area Gestione Risorse Umane, al Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza e alla Direzione delle Professioni Sanitarie ogni variazione inerente all'attività extra ufficio, sia in corso di procedimento di rilascio dell'autorizzazione che successivamente al suddetto rilascio.

## **ART. 6 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

6.1. Tutti gli incarichi extraistituzionali devono essere espletati al di fuori dell'impegno orario previsto settimanalmente e oltre il debito orario istituzionalmente dovuto:

- trattandosi di attività extra ufficio, rispetto alla quale l'ASL FG resta del tutto estranea, i rapporti economici fra il dipendente autorizzato a svolgere l'incarico retribuito e il soggetto che ha conferito tale incarico vanno



regolati fra i due soggetti interessati, senza alcun coinvolgimento dell'ASL FG;

- l'esercizio di attività extra officio, susseguente al rilascio dell'autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità, congedo parentale, aspettativa o periodo minimo di ferie di quattro settimane di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, nonché nei periodi di astensione per riposo biologico per attività che presentano lo stesso rischio;
- l'esercizio di attività extra officio non è, inoltre, compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'Azienda (per esempio 150 ore per motivi di studio, permesso/ore per aggiornamento professionale, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex L. n. 104/92 e D. Lgs. n. 151/2001).

6.2. È cura del dipendente interessato svolgere l'attività lavorativa all'esterno dell'Azienda nel rispetto delle normative civilistiche, fiscali e previdenziali.

6.3. Il richiedente è l'unico soggetto responsabile degli adempimenti connessi all'espletamento della libera professione (ad es. iscrizione alla cassa professionale di riferimento/gestione separata INPS, copertura assicurativa, apertura IVA, etc...).

## **ART. 7 ADEMPIMENTI GESTIONALI RELATIVI ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI**

7.1. Ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a comunicare all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti l'ammontare dei compensi erogati.

7.2. Nel termine di 15 giorni, le Amministrazioni Pubbliche che autorizzano incarichi ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, gli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto, ex comma 12, del predetto art. 53.

7.3. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico autorizzato, i compensi della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti conferenti giusta comma 13 del citato art. 53.

## **ART. 8 MONITORAGGI E VERIFICHE**

8.1. Ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023, il Ministero della Salute effettua periodicamente e, comunque, ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione dell'art. 3 quater del D. L. n. 127/2021, convertito in L. n. 165/2021, e ss.mm.ii..

8.2. L'ASL FG effettuerà periodicamente un monitoraggio sull'eventuale impatto dello svolgimento delle attività libero professionali sull'organizzazione aziendale

e, nello specifico, sulle singole strutture aziendali nella quali sono incardinati i dipendenti ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

8.3. L'ASL FG effettuerà, altresì, un monitoraggio con cadenza almeno annuale sulle eventuali richieste non autorizzate.

8.4. L'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta alle verifiche effettuate, anche a campione, da parte dei competenti uffici dell'ASL FG. Al fine di permettere ai competenti uffici le succitate attività di consultazione/verifica, tutta la documentazione, le domande, la modulistica compilata dai dipendenti ed i relativi atti aziendali confluiranno nella procedura informatica di protocollazione aziendale.

## **ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

9.1. La sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale è disposta dal Direttore Generale, su segnalazione della Direzione dell'Area Gestione Risorse Umane ovvero del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza e/o del Direttore della Macroarea di appartenenza e/o della Direzione delle Professioni Sanitarie, nei seguenti casi:

- insorgenza di difficoltà organizzative riconducibili, con oggettive evidenze debitamente motivate, anche allo svolgimento delle attività extraistituzionali del dipendente;
- inosservanza delle norme in materia di orario di lavoro;
- mancato rilascio da parte del dipendente della dichiarazione trimestrale inerente all'osservanza dell'orario di lavoro;
- sospensioni dal servizio istituzionale a qualsiasi titolo.

9.2. L'attività libero professionale potrà essere ripresa una volta superate le difficoltà organizzative che ne avevano determinato la sospensione ovvero, in caso di mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro, a seguito di nuova verifica da parte dell'Area Gestione Risorse Umane ovvero a seguito dell'avvenuto rilascio della dichiarazione trimestrale inerente all'osservanza dell'orario di lavoro.

9.3. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Direttore Generale, sulla base della segnalazione della Direzione dell'Area Gestione Risorse Umane ovvero del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza e/o del Direttore della Macroarea di appartenenza e/o della Direzione delle Professioni Sanitarie con effetto immediato:

- per il venir meno delle condizioni valutate per il rilascio dell'autorizzazione;
- per sopravvenuta insorgenza di conflitto di interesse;
- per rifiuto del dipendente, senza valida giustificazione, dell'orario aggiuntivo richiesto dall'azienda per il recupero delle liste di attesa.

## **ART. 10 NORME FINALI**

10.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente.

10.2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso.

10.3. Eventuali autorizzazioni concesse ovvero eventuali dinieghi resi prima dell'adozione del presente regolamento, ove non coerenti con le disposizioni ivi contenute, saranno oggetto di nuova valutazione.

## ALLEGATO A

### FAC SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. N. 43/2006 DIPENDENTE DELL'ASL FG

(ex art. 3-quater del D. L. n. 127/2021, convertito in L. n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del D. L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023)

Al Direttore Generale

Al Direttore del Dipartimento di afferenza

Al Direttore di SC di afferenza

Al Dirigente delle Professioni Sanitarie

p.c. Al Direttore AGRU

ASL FG

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dipendente di codesta ASL FG in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso la Struttura \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

di essere autorizzato/a, ai sensi dell'art. 3-quater del D. L. n. 127/2021, convertito in L. n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del D. L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023:

a svolgere la libera professione nel profilo professionale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ come di seguito descritta:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per conto della Ditta/Ente/Altro:

con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) alla  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CF/Partita  
IVA \_\_\_\_\_ indirizzo PEC/email  
\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ il  
periodo \_\_\_\_\_ con l'impegno previsto  
\_\_\_\_\_ e presso il seguente luogo di \_\_\_\_\_

svolgimento dell'attività \_\_\_\_\_ per il  
compenso presunto \_\_\_\_\_  
ovvero in forma autonoma presso:  
\_\_\_\_\_ e con le seguenti  
modalità \_\_\_\_\_

## A TAL FINE

### ATTESTA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii., e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità/omissione dichiarativa, richiamate dall'art 76 del predetto DPR:

- che l'attività verrà svolta, previa autorizzazione, al di fuori dell'impegno orario settimanale previsto senza alcun pregiudizio al regolare, puntuale e tempestivo svolgimento dei compiti istituzionali, secondo l'organizzazione e la programmazione aziendale;
- di non avere prescrizioni/limitazioni di idoneità incompatibili alla mansione specifica;
- di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale per esigenze personali e familiari (resta fermo quanto previsto dall'art. 1, c. 56 e segg. della L. n. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%);
- di non essere assente dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa (anche senza assegni ex art. 18 della L. n. 183/2010, e ss.mm.ii.);
- di non trovarsi in debito orario;
- di impegnarsi in ogni caso ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento delle attività assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché l'eventuale orario aggiuntivo richiesto per il recupero di prestazioni;
- di rispettare la normativa vigente in materia di orario di lavoro e di impegnarsi ad osservare i prescritti riposi e a conciliare autonomamente, in entrambe le attività, i tempi di lavoro e le pause;
- di aver aperto P. IVA/di non aver aperto P. IVA;
- di impegnarsi a comunicare periodicamente l'ammontare dei compensi percepiti;
- di essere consapevole che il termine ad oggi previsto per lo svolgimento dell'attività libero professionale sanitaria di cui all'art. 13 del D. L. n. 34/2023 convertito nella Legge n. 56/2023, è il 31.12.2025;
- di osservare i principi di correttezza, lealtà e buona fede nei confronti dell'ASL FG nonché le prescrizioni contenute nei Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e aziendale;
- di essere consapevole, infine, che il mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e/o il mancato rilascio della dichiarazione a ciò finalizzata, nonché il rifiuto dell'effettuazione dell'eventuale orario aggiuntivo richiesto dall'ASL FG per il recupero delle liste di attesa sono fra le cause di sospensione/revoca dell'autorizzazione in oggetto;

- s'impegna ad attestare con cadenza trimestrale attraverso apposita dichiarazione, il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, da trasmettere all'Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento e al Responsabile/Direttore della struttura di appartenenza;
- s'impegna a comunicare all'Azienda le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni e le eventuali variazioni degli stessi nel corso dell'espletamento dell'incarico extraistituzionale autorizzato;
- di non trovarsi in situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi in relazione al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte presso la struttura aziendale di appartenenza.

Allega alla presente l'atto di conferimento dell'incarico dell'Ente richiedente le prestazioni (in caso di attività rese presso terzi).

Data, \_\_\_\_\_

Firma del/della Dichiarante

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile per esteso)

### Attestazioni in caso di accoglimento dell'istanza

Struttura di appartenenza \_\_\_\_\_ (1)

Il Direttore della Struttura di appartenenza Dott. \_\_\_\_\_ (2)

Il Direttore del Dipartimento/Macroarea di afferenza \_\_\_\_\_ (2)

Dott. \_\_\_\_\_

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie Dott. \_\_\_\_\_ (3)

attestano che:

- è stata accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- l'attività libero professionale da esercitare da parte del dipendente interessato non è incompatibile con l'orario di lavoro dello stesso e con l'organizzazione aziendale;
- l'attività libero professionale da esercitare da parte del dipendente interessato "non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste d'attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica";
- che non ricorrono altri presupposti impeditivi all'esercizio dell'attività libero professionale da parte del dipendente interessato, ai sensi delle disposizioni di legge in materia e delle disposizioni regolamentari aziendali vigenti.

(1) indicare in stampatello la denominazione della Struttura

(2) indicare in stampatello nome e cognome del Direttore della Struttura

(3) indicare in stampatello nome e cognome del Dirigente delle Professioni Sanitarie

### Descrizione delle motivazioni in caso di diniego dell'istanza

Struttura di appartenenza \_\_\_\_\_ (1)

Il Direttore della Struttura di appartenenza Dott. \_\_\_\_\_ (2)

Il Direttore del Dipartimento/Macroarea di afferenza \_\_\_\_\_ (2)

Dott. \_\_\_\_\_

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie Dott. \_\_\_\_\_ (3)

attestano che:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(descrivere le motivazioni del diniego)

### Firme

Il Direttore della Struttura di appartenenza

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Il Direttore del Dipartimento/Macroarea di afferenza

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie

(timbro e firma)